

COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE

PROCEDIMENTO A SEGUITO DI "RICORSO IN MERITO ALLA SCONFITTA A TAVOLINO DELLA GARA N. 1456 DEL 21/03/25"

PREMESSO CHE

- all'esito della gara n. 1456 del 21/03/25, Categoria Open, fra le squadre ASD FC San Giovanni e ASD Osseese, la CTG irrogava sanzioni nei confronti delle due società e di alcuni atleti, decretando la "non omologazione del risultato della gara; è disposta la vittoria a tavolino per 3-0 in favore della squadra ASD OSSESE ex art. 99 co. 3 regolamento "sport in regola";
- avverso tale provvedimento, pubblicato con comunicato n. 23, propone ricorso, trasmesso in data 31/03/25 al solo indirizzo mail del Comitato CSI di Sassari, la società ASD FC San Giovanni, limitatamente alla parte in cui è disposta la sconfitta "a tavolino", sulla considerazione che la responsabilità dei fatti accaduti dovrebbe ascrivarsi ai due atleti espulsi e, più in generale, alle due squadre in egual misura, con la conseguenza che dovrebbe decretarsi o la sconfitta a tavolino anche per la squadra avversaria o la ripresa della gara dal momento della sospensione;

MOTIVI DELLA DECISIONE

- considerato come l'atto trasmesso abbia, per il suo contenuto, valenza sostanziale di appello (giacché mira a ottenere la revoca di una decisione della Commissione Territoriale Giudicante) e come tale possa essere esaminato dalla competente Commissione Regionale Giudicante;
- appurata la tempestività dell'azione ex art. 20 co. 1 Regolamento per la giustizia sportiva e verificato il pagamento della relativa tassa;
- constatato che l'appello è diretto a ottenere la revoca/riforma di una decisione della CGT nella parte relativa al risultato della gara, di cui è invocata la modifica (o infliggendo la sconfitta a tavolino anche per la squadra avversaria o disponendo la revoca dello 0-3 facendo riprendere la gara dal momento della sospensione);
- verificato che l'appello è stato trasmesso al solo Comitato e non anche al controinteressato ASD Osseese;
- rilevato che, per tali impugnazioni, a norma dell'art. 23 Sport in regola, comma 1, lettera e), costituisce motivo d'inammissibilità il mancato invio alla controparte della copia dell'atto, con conseguente impossibilità di esame dello stesso nel merito da parte dell'Organo giudicante adito;
- verificato, comunque, che anche nel merito il ricorso non avrebbe meritato accoglimento neppure ove fosse stato esaminabile e ciò in quanto: a) i fatti ivi esposti appaiono del tutto



indimostrati; b) la CGT ha appurato che l'interruzione della gara è stata disposta dall'Ufficiale di Gara a seguito di scontri avvenuti sugli spalti che hanno coinvolto atleti di entrambe le squadre ma anche sostenitori ivi presenti; ciò integra una precisa responsabilità della squadra di casa, che del campo di gioco e dei relativi spalti, durante la partita così come nelle fasi immediatamente precedenti e successive alla stessa, ha controllo e custodia, con suo onere di adottare tutti gli accorgimenti necessari a prevenire che atleti e sostenitori possano venire in contatto; ciò ha portato la CTG ad applicare l'art. 99, co. 3, che impone l'assegnazione della gara persa alla squadra "i cui tesserati o sostenitori hanno creato le condizioni per interrompere la partita"; squadra che, per quanto detto, non può che coincidere con quella "di casa" (al netto di ulteriori responsabilità di singoli atleti e/o delle società, puntualmente appurate e sanzionate dalla CGT nei limiti di quanto emerso nel referto arbitrale, pur sempre fonte privilegiata di prova);

P.Q.M.

La Commissione Regionale Giudicante del Comitato dichiara l'appello inammissibile, confermando il provvedimento impugnato.

La tassa versata viene introitata.

Pubblicato in Sassari in data 12/04/25

LA COMMISSIONE REGIONALE GIUDICANTE



CENTRO SPORTIVO ITALIANO
Regionale Sardegna



Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale Sardegna
Via Grecale 21 – 09126 Cagliari (CA)
sardegna@csi-net.it – csi-sardegna@pec.it